



COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Codice Ente 10081	Protocollo N.
DELIBERAZIONE N. 18 in data 27.07.2017 Soggetta invio capogruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI OZZERO AI SENSI DELL'ART. 24 DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addi **VENTISETTE** del mese di luglio alle ore **21:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

VILLANI GUGLIELMO	Presente	CHIODINI MARCO	Presente
MALVEZZI VITTORIO ETTORE	Presente	CHIODINI WILLIE	Assente
TRIVELLA ROBERTO	Presente	POSLA SIMONA	Assente
MARCONI STEFANO	Assente	PUSTERLA CATERINA	Assente
INVERNIZZI PIETRO	Presente		
BOTTA ATTILIO	Presente		
TEMPORITI MARTINA	Presente		

Totale presenti: **7**

Totale assenti: **4**

Assiste il Segretario Comunale, **DOTT. PEPE PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **VILLANI GUGLIELMO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

introduce il punto all'ordine del giorno e passa la parola al Segretario comunale.

Il Segretario comunale illustra brevemente il punto, rammentando che si tratta di adempimento previsto dal nuovo Testo unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175/2016), che contiene una ricognizione delle partecipazioni al 23 settembre 2016, i cui contenuti, ovviamente, sono sostanzialmente identici a quelli dell'analogo adempimento assolti negli anni precedenti, solo con qualche precisazione per quanto riguarda il novero delle partecipazioni rilevanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il disposto del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016, che costituisce il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (d'ora in avanti T.U.S.P.), emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, recante "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", meglio conosciuta come "*Legge Madia*" di Riforma della P.A.;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società nè acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

1. società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1);
2. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
3. società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
4. società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
5. società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e);

ATTESO che le amministrazioni pubbliche possono -ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.-, fermo restando quanto sopra indicato, "*costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*”;

VISTO l'art. 24 del T.U.S.P. in base al quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative, al fine di individuare quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse, di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfino i requisiti di legge o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare, con provvedimento motivato, una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla medesima data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che devono essere alienate;

RICORDATO CHE il T.U.P.S sopra citato ha subito modifiche per effetto del D.Lgs. 16/06/2017 n. 100, il quale:

1. da seguito ed applicazione alla recente sentenza (n. 251 del 2016) con cui la Corte Costituzionale ha 'censurato' il procedimento di attuazione previsto dall'articolo 18 della legge n. 124 del 2015 c.d. "*Legge Madia*" di riforma della P.A. -recante "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*"- (con la quale il "Legislatore" ha delegato il Governo all'emanazione di una serie di decreti legislativi, tra cui quello che ha approvato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui trattasi), nella parte in cui stabilisce che i decreti legislativi attuativi siano stati adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché "*previa intesa*", raccomandando di sanare il suddetto vizio procedimentale per dare certezza al quadro normativo attraverso lo strumento del correttivo previsto dalla stessa legge delega;
2. prevede, tra le principali novità, che il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute, in scadenza il 23 marzo 2017, è portato al 30 settembre 2017 per consentire alle amministrazioni di adeguarsi al decreto;

RICHIAMATE le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei Comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'Ente e dei servizi pubblici di interesse generale ed in particolare:

1. l'articolo 13 del Testo Unico Enti Locali (d'ora in avanti T.U.E.L.) che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia;
2. l'articolo 112 del T.U.E.L., che prevede che gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedano alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

ESAMINATA l'allegata "Relazione tecnica" (documento allegato sotto la voce: **Allegato 1**), con valenza ricognitiva e propositiva, quale revisione straordinaria delle partecipazioni, richiesta dall'art. 24 D.Lgs. 19/8/2016 n. 175;

DATO ATTO che, come emerge dalla allegata “Relazione tecnica”, alla data del 23 settembre 2016, le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Ozzero, risultano essere le seguenti:

	% partecipazione	Partecipazioni dirette - Denominazione/Ragione sociale	% partecipazione	Partecipazioni indirette di secondo livello - Denominazione/Ragione sociale	% partecipazione	Partecipazioni indirette di terzo livello - Denominazione/Ragione sociale
Comune di Ozzero Comune Metropolitana di Milano	0,0001%	1. CAP HOLDING S.p.a.	100,00%	Amiacque S.r.l.		
			10,10%	Pavia Acque S.c.a.r.l.		Banca Centropadana Credito Cooperativo
			51,04%	Rocca Brivio Sforza S.r.l. - in liquidazione		
			40,00%	Tasm Romania S.r.l. - in liquidazione		
			100,00%	Fondazione Lida		

RITENUTO di provvedere alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dall’Ente secondo quanto indicato nella “Relazione tecnica” allegata al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, sotto la voce “**Allegato 1**”;

CONSIDERATO che le disposizioni del T.U.S.P. in parola, devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 24, comma 2, del T.U.S.P., tale deliberazione di ricognizione delle partecipazioni, con la relativa relazione tecnica di revisione straordinaria, costituisce aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute” che il Comune di Ozzero ha adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29/04/2015 (i cui risultati rispetto agli obiettivi programmati, sono stati illustrati in apposita relazione approvata con deliberazione di C.C. n. 16 del 29/04/2016);

DATO ATTO CHE la ricognizione è adempimento obbligatorio, il cui esito deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, comma 1, del T.U.S.P.;

ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in materia ai sensi dell'art.42, comma 2, lettere b) ed e), del Testo Unico Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il parere espresso dal Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) n. 3), del Testo Unico Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, facendola propria, la “Relazione tecnica”, con valenza ricognitiva e propositiva, costituente la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Ozzero, redatta ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., che si allega alla presente deliberazione sotto la voce “**Allegato 1**”, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di prendere atto che, come emerge dalla allegata “Relazione tecnica”, alla data del 23 settembre 2016 le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Ozzero, risultano essere le seguenti:

	% partecipazione	Partecipazioni dirette - Denominazione/Ragione sociale	% partecipazione	Partecipazioni indirette di secondo livello - Denominazione/Ragione sociale	% partecipazione	Partecipazioni indirette di terzo livello - Denominazione/Ragione sociale
Comune di Ozzero Comune Metropoli di Milano	0,0001%	1. CAP HOLDING S.p.a.	100,00%	Amiacque S.r.l.		
			10,10%	Pavia Acque S.c.a.r.l.		Banca Centropadana Credito Cooperativo
			51,04%	Rocca Brivio Sforza S.r.l. - in liquidazione		
			40,00%	Tasm Romania S.r.l. - in liquidazione		
			100,00%	Fondazione Lida		

- 4) di dare atto che, sulla base della normativa vigente in materia di partecipazioni societarie da parte delle amministrazioni pubbliche, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui

all'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. -ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione- le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
 2. non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P. e, quindi, per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
 3. si rilevino le condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.::
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
- 5) di approvare le proposte operative di revisione contenute nell'allegata "Relazione tecnica", condividendone le motivazioni analitiche alla base delle stesse, che qui di seguito si riportano in modo sintetico, rimandando alla suindicata relazione per maggiori approfondimenti:
- a) mantenimento della società **Cap Holding S.p.a.**, partecipata direttamente dall'Ente, in quanto società a totale partecipazione pubblica che, rispettivamente, producono servizi:
 - i. di interesse generale -art. 4, comma 2, lettera a)-,
 - ii. strumentali all'ente e agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento -articolo 4, comma 2, lettera d)-,
 - b) che risultano strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente - articolo 4, comma 1)-. Trattasi inoltre di società affidataria di servizi mediante la forma dell'in house providing, nel rispetto della normativa vigente -articolo 4, comma 4, e articolo 16 del T.U.S.P.,
 - c) dando atto che per le partecipazioni indirette detenute da Cap Holding S.p.a., nei confronti delle quali non si determina per il Comune di Ozzero il controllo ai sensi dell'art 2359 cc, le scelte in ordine al mantenimento della partecipazione di secondo o di terzo livello debbano essere assunte e mediate per il tramite dell'assemblea dei soci o per il tramite degli appositi organismi parasociali di controllo di cui i soci si siano dotati, in attuazione a quanto deliberato dalle Assemblee dei soci di Cap Holding S.p.a. del 17/12/2013 e del 26/06/2015 e dal Comitato di Indirizzo strategico del 10/02/2015;
- 6) di demandare al competente ufficio dell'Ente:

- a) la trasmissione del presente atto deliberativo alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 24, comma 3, del T.U.S.P.;
- b) la comunicazione dell'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 15, comma 4, e dell'art. 24, comma 2, del TUSP;
- c) la pubblicazione del presente atto deliberativo sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo: <http://www.comune.ozzero.mi.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/>
- d) la trasmissione del presente atto deliberativo a tutte le società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Comune di Ozzero;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante la necessità di rispettare il termine imposto dall'art. 24 del T.U.S.P., così come rettificato a seguito del decreto correttivo da parte del Consiglio dei Ministri,

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art.134 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI OZZERO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Revisione straordinaria delle partecipazioni
(art. 24 DLgs 175 del 2016)

Relazione tecnica

1. Il nuovo quadro normativo

1.1 Premesse generali

Con il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (per semplificazione d'ora in avanti T.U.S.P.), approvato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, si dà attuazione alla delega per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui al combinato disposto degli articoli 16 e 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”.

Il testo unico di cui al decreto legislativo in parola, risulta composto da:

- i. disposizioni introduttive recanti: indicazione dell'oggetto e dell'ambito di applicazione del testo unico, formulazione delle definizioni, individuazione dei tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica (l'individuazione delle tipologie di società è completata dagli artt. 16, 17 e 18, dedicati, rispettivamente, alle società *in house*, alle società miste pubblico-private, al procedimento di quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati);
- ii. disposizioni volte a definire condizioni e limiti delle partecipazioni pubbliche, nonché a ridefinire le regole per la costituzione di società o per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche, e di alienazione di partecipazioni pubbliche;
- iii. disposizioni in materia di organi di amministrazione e di controllo delle società a controllo pubblico, con riferimento ai seguenti profili: alla *governance* societaria, ai requisiti dei componenti degli organi di amministrazione e ai compensi dei membri degli organi sociali;
- iv. regime di responsabilità dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti;
- v. regime di controllo, con riguardo: all'attivazione del controllo giudiziario, alla prevenzione della crisi di impresa, al controllo e monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;
- vi. disposizioni volte a incentivare l'economicità e l'efficienza, mediante l'introduzione di procedure di razionalizzazione periodica e di revisione straordinaria, di gestione del personale, di specifiche norme finanziarie per le partecipate degli enti locali, di promozione della trasparenza;
- vii. disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ai fini dell'attuazione della delega per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, reca specifici criteri di delega, i quali vanno ad aggiungersi ai criteri generali comuni per l'esercizio delle tre deleghe di cui agli articoli 17, 18 e 19, indicati all'articolo 16 (tale articolo prevede l'adozione di decreti legislativi di semplificazione delle disposizioni nei seguenti settori: lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, partecipazioni societarie e servizi pubblici locali).

In particolare, l'articolo 18, comma 1, reca i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) distinzione tra tipi di società in relazione: alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione ed alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità - diretta o mediante procedura di evidenza pubblica - dell'affidamento, nonché

alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, con definizione, per ciascuna delle tipologie individuate, della relativa disciplina, anche 'proporzionalmente' derogatoria rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;

- b) ridefinizione delle regole, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società o per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche. Ciò allo scopo di razionalizzare il sistema nel suo complesso, applicando criteri organizzativi di economicità e di efficienza;
- c) definizione di un preciso regime che regoli le responsabilità degli amministratori degli enti partecipanti, degli organi di gestione e di controllo e del personale delle società partecipate;
- d) individuazione dei requisiti di "onorabilità" dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo societario;
- e) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti ed il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, al fine di contenere i costi e di introdurre criteri obiettivi di valutazione che siano rapportati ai valori anche economici della gestione. A tal fine i risultati economici dovranno rilevare per la determinazione della parte variabile del compenso degli amministratori;
- f) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza;
- g) attuazione dell'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.u.e.l.), in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;
- h) possibilità di adozione di piani di rientro per le società con disavanzo di bilancio ed eventuale ricorso all'istituto del commissariamento;
- i) con esclusivo riferimento **alle società partecipate dagli enti locali**:
 - i. per *le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative*, la definizione di criteri per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione, nonché l'indicazione di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato ed ai risultati di gestione;
 - ii. per *le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale*, l'individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché la definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e a evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;
 - iii. la razionalizzazione delle partecipazioni societarie attraverso processi di aggregazione o attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni stesse. Il decreto legislativo è chiamato a rafforzare le misure volte a garantire che gli obiettivi di efficienza, qualità ed economicità siano effettivamente perseguiti, e che, nei rapporti finanziari tra enti locali e società partecipate, siano rispettati gli equilibri di finanza pubblica ed i principi di trasparenza amministrativa;

- iv. la pubblicazione -al fine di promuovere la trasparenza- sul sito *internet* dell'ente locale e delle società partecipate, dei dati economico-patrimoniali e degli schemi di bilancio delle società partecipate;
- v. l'introduzione di un sistema sanzionatorio, anche mediante riduzione dei trasferimenti statali, per gli enti locali che non diano attuazione ai principi di razionalizzazione e di riduzione;
- vi. l'introduzione di strumenti volti a favorire la tutela occupazionale nei processi di ristrutturazione e privatizzazione delle società;
- vii. la revisione degli obblighi di rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali, al fine di rendere analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio e gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli *standard* di qualità, con riferimento a ciascuna attività svolta, anche attraverso l'adozione di contabilità separate.

Sostanzialmente, ai fini della presente relazione, il principio generale che regge la disciplina delle partecipazioni societarie da parte delle amministrazioni pubbliche, si basa sulla prescrizione contenuta nell'art. 4 del T.U.S.P., approvato con D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il quale dispone che: **"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:**

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 3. Omissis... 4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.omissis..."

1.2 - Finalità della ricognizione straordinaria ex art. 24 del T.U.S.P.

L'articolo 24 del T.U.S.P. dispone che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore di detto decreto, procedendo ad una revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni

normative introdotte dal dettato normativo *de quo*, al fine di individuare quelle che non siano riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse, di cui all'art. 4 richiamato in premessa, o che non soddisfino i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione. Detto provvedimento, costituisce aggiornamento del Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, che è stato approvato dall'Ente con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 31/3/2015 (i cui risultati sono stati illustrati in apposita relazione approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 15/3/2016).

Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, prevista dall'articolo 24 del T.U.S.P., si affianca, *una tantum*, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da eseguire con cadenza annuale, imposta dall'articolo 20 di detto decreto alle amministrazioni pubbliche, le quali, mediante proprio provvedimento -da adottarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno-, devono eseguire un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove ricorrano i seguenti presupposti:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

A seguito dell'adozione di detto piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvare una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti.

La disposizione è rilevante perché introduce una procedura ordinaria standardizzata, con aggiornamento annuale, che avrà inizio dall'anno 2018, con riferimento alla situazione a fine anno 2017 (la legge di stabilità per il 2015 -legge n. 190/2014- già prevedeva tale attività di analisi, ma in modo meno cadenzato, imponendo alle amministrazioni pubbliche la redazione *una tantum* di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni possedute). Come rilevato dalla Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo, nella deliberazione del 9 giugno 2016 in materia di audizione parlamentare su organismi partecipati, tale previsione di piani di razionalizzazione da predisporre annualmente, e non *una tantum* (ad eccezione della revisione straordinaria in parola di cui all'art. 24 del T.U.S.P.), dimostra come l'obiettivo di ridurre le società a partecipazione pubblica sia assunto come una priorità avente carattere sistematico e permanente.

1.3 - Tipologia di partecipazioni ammesse sulla base della normativa vigente

Il legislatore, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4 comma 1), indica un'ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P. stabilisce che le amministrazioni pubbliche possano, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi -articolo 4, comma 2, lettera a)-, oltre che in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti -articolo 4, comma 2, lettera d)-, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. L'articolo 4, comma 4, prosegue disponendo che è consentita la costituzione ovvero il mantenimento della partecipazione in società "in house", qualora le stesse abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 del medesimo articolo ed operino in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, rimandando alla specifica previsione contenuta nel successivo articolo 16, il quale, con riferimento alle società "in house", dispone: *"1. Le società "in house" ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. 2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1: a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile; b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile; c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile. 3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società...."omissis"..."*

Per essere considerate ammesse dalla normativa, non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del T.U.S.P. (da notare che il Consiglio di Stato, nel parere n. 968/2016, ha osservato che alla luce dell'articolo 4, comma 2, deve ritenersi che non sarà più consentita la partecipazione in società pubbliche che svolgono attività di impresa), ma è necessario altresì che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P. Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possano, direttamente o indirettamente, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- a) società che risultino prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (articolo 20, comma 2, lettera b);
- b) società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (articolo 20, comma 2, lettera c);
- c) società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (articolo 20, comma 2, lettera d).
- d) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale (riguarda quindi le società strumentali e non le società operanti nei seguenti settori: trasporto pubblico, idrico, energia, rifiuti) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

oltre a prevedere la necessità di contenere i costi di funzionamento e la necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività consentite come da articolo 4 del T.U.S.P.

Si può notare come la disposizione di cui all'articolo 20 del T.U.S.P. sopra riportata, sia il recepimento, la conferma e l'estensione della regola dettata dall'articolo 1, comma 611, della Legge 190/2014, tuttora in vigore, sulla base del quale era stato predisposto il già citato Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipate (approvato dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 7 del 29/04/2015), il quale prevede che gli enti locali (tra gli altri), a decorrere dal 1 gennaio 2015, avviino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione (si tratta di un fondamentale richiamo ai vincoli rispetto alla detenzione di partecipazioni introdotti dall'articolo 3, comma 29, della L. 24.12.2007, n. 244 e che, nella Legge di Stabilità 2014, ha visto un nuovo strumento "speciale" di attuazione alla luce di quanto stabilito dall'art. 1, comma 569, della L. 27.12.2013, n. 147);
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni (in questo caso l'iniziativa è finalizzata congiuntamente al contenimento dei costi, al conseguimento di economie di scala ed alla semplificazione del portafoglio delle partecipazioni detenute dagli enti pubblici);
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (con l'obiettivo di accrescerne la dimensione e di favorire il conseguimento di economie di scala ed eventualmente di scopo),

oltre al contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni (quest'ultimo punto, di contenuto generico, si riconduce ad uno degli obiettivi generali selezionati e mira a realizzare congiuntamente ed indirettamente il contenimento delle spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche partecipanti).

Sulla base di tale previsione normativa ed in ossequio alla stessa, il suddetto Piano di razionalizzazione ha disposto, con riferimento alle partecipazioni detenute dal Comune di Ozzero, le opportune azioni.

1.4 - Società che producono servizi di interesse generale

Per quanto riguarda i Servizi di Interesse Generale (S.I.G.), di cui all'articolo 4, comma 2 lettera a), del T.U.S.P. -approvato con D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175-, si fa presente come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali (S.P.L.) che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta.

Del resto, già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 325 del 17.11.2010, ha chiarito come, sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "Servizio Pubblico Locale di Rilevanza Economica", ma solo quella di "Servizio di Interesse Economico Generale" (S.I.E.G.), la nozione comunitaria di S.I.E.G., ove limitata all'ambito locale, e quella interna di Servizio Pubblico Locale (S.P.L.) di rilevanza economica, abbiano sostanzialmente "*contenuto omologo*". Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, ad un servizio che:

- a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato";
- b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni. Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.

1.5 – Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali, quali attività per cui, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 lettera d), del T.U.S.P. è ammissibile per le amministrazioni pubbliche costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società, si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'articolo 13 del D.L. 04/7/2006 n. 223.

Il T.U.S.P. non offre una definizione di "società strumentale", come invece era stato richiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto. Si ritiene debba intendersi per società strumentale, quella che produce beni o servizi rivolti non all'utenza ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.

Tale disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), del T.U.S.P., che ammette l'attività di "*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento*", deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4 (che prevede la possibilità per una pubblica amministrazione di derogare al generale principio di affidamento dei servizi mediante gara, nel caso di affidamento a società *in house*, sulle quali si

eserciti un controllo analogo), il quale così dispone: *“Le società “in house” hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti”*, e ciò al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell’esclusività dell’oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

In proposito, ancorché il T.U.S.P. presenti alcuni elementi di ambiguità dal punto di vista applicativo, appare utile chiarire che in termini generali l’obbligo dell’“oggetto sociale esclusivo” non va inteso nel senso che sono vietate le società “multiutilities”, cioè quelle che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che nel proprio oggetto sociale prevedono sia servizi strumentali che servizi di interesse generale.

Si osserva tuttavia che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale. Negli ultimi anni sono state numerose le pronunce rese dall’Antitrust che nell’esercizio dell’attività consultiva a favore degli Enti locali è stata chiamata a fugare non pochi dubbi in proposito.

1.6 - Altre partecipazioni ammesse

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale - articolo 4, comma 2, lettera a)- e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti - articolo 4, comma 2, lettera d-, sopra analizzate, il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società.

Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- a) la progettazione e realizzazione di un’opera pubblica - articolo 4, comma 2, lettera b)-;
- b) la realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero l’organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale, attraverso un contratto di partenariato - articolo 4, comma 2, lettera c)-;
- c) servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici - articolo 4, comma 2, lettera e)-;
- d) la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma - articolo 4, comma 3-.

2. - Analisi delle singole partecipazioni:

Esaurita la premessa narrativa, nella quale è stato riassunto il nuovo quadro normativo, si rende ora necessaria l’analisi delle singole partecipazioni dell’Ente, al fine di verificare la legittimità della partecipazione, alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal T.U.S.P. ed illustrati al precedente punto 1.

Il Comune di Ozzero, alla data del 23/9/2016, data di entrata in vigore del T.U.S.P. in parola, deteneva partecipazioni nelle seguenti società, costituenti per il Comune di Ozzero una **partecipazione diretta, ovvero di primo livello**:

Comune di Ozzero	% partecipazione	Denominazione/Ragione sociale
Comune Metropolitana di Milano	0,0001%	1. CAP HOLDING S.p.a.

La società di cui al punto 1 della suesposta tabella, detiene partecipazioni azionarie ovvero quote di partecipazione in altre società od enti, che costituiscono per il Comune di Ozzero una **partecipazione indiretta di secondo livello**:

Soc. direttamente partecipate (primo livello):	% partecipazione	Società indirettamente partecipate (secondo livello):
1. CAP HOLDING S.p.a.	100,00%	1.1. AMIACQUE S.r.l.
	10,10%	1.2. PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.
	51,04%	1.3. ROCCA BRIVIO SFORZA S.r.l. - in liquidazione
	40,00%	1.4. TASM ROMANIA S.r.l. - in liquidazione
	100,00%	1.5. FONDAZIONE LIDA

Delle sopra citate società indirettamente partecipate (c.d. partecipazioni di secondo livello), solo la prima società direttamente partecipata da Cap Holding S.p.a., detiene quote azionarie di altro organismo, costituente per il Comune di Ozzero **partecipazione indiretta di terzo livello**:

Società indirettamente partecipate (secondo livello):	% partecipazione	Società indirettamente partecipate (terzo livello):
1.2. PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	0,02232%	1.2.1 Banca Centropadana Credito Cooperativo

Al fine di una adeguata attività ricognitoria prescritta dalla normativa vigente, si riportano, per ciascuna società di cui al sopracitato elenco, i principali dati anagrafici della società, l'oggetto sociale, la posizione della società con riferimento alla normativa richiamata in premessa, l'esito della ricognizione.

2.1 - CAP HOLDING S.p.A. - partecipazione diretta

Sede legale in Assago (MI) Via del Mulino n. 2, Edificio U10

Codice fiscale: 13187590156

Sito internet: <http://www.gruppocap.it/il-gruppo/societa-trasparente/capholding>

Misura della partecipazione da parte del Comune di Ozzero: Diretta - quota di partecipazione 0,0001% - N. azioni 19 al 31.12.2015.

Valore partecipazione al 31.12.2015 pari a euro 6.376,25.

Nomine nel C.d.A.: nessun amministratore del Comune di Ozzero è stato nominato nell'organo di governo di Cap Holding S.p.a.

Oggetto sociale/mission: CAP Holding è società capogruppo del Gruppo Cap; gestisce il patrimonio di reti e impianti per il Servizio Idrico Integrato dei Comuni, esercita le funzioni di indirizzo strategico e controllo finanziario, investe su conoscenza e informatizzazione. Il *focus* dell'attività si concentra nella pianificazione e nella realizzazione degli investimenti sulle infrastrutture idriche. Il *know how* acquisito e la possibilità di pianificare economie di scala fanno di CAP Holding S.p.a. una grande azienda al servizio degli Enti Locali, una realtà solida in grado di rispondere alla domanda di infrastrutture del territorio servito. La società opera per lo sviluppo di una nuova cultura ambientale, attraverso l'uso consapevole della risorsa idrica con la costruzione di "Case dell'Acqua" e "Pozzi di prima falda".

La società svolge altresì attività strumentali o funzionali al medesimo servizio, ivi comprese:

- (a) la progettazione e la gestione dell'impiantistica di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque;
- (b) lo studio, lo sviluppo, la gestione e la commercializzazione di tecnologie per la salvaguardia dell'ambiente in relazione all'attività di gestione integrata delle acque e di gestione di impianti energetici derivanti da trattamenti di acque reflue;
- (c) la messa in sicurezza, il ripristino e la bonifica di siti inquinati;
- (d) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di reflui e di fanghi derivanti da processi di depurazione;
- (e) l'esercizio di attività di autotrasporto di cose e rifiuti in conto proprio e di autotrasporto di cose e rifiuti in conto terzi anche comportanti autoriparazione su mezzi propri o in uso;
- (f) la gestione amministrativa dei servizi connessi alla gestione del ciclo delle acque e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione del Servizio Idrico Integrato.

La sua mission è valorizzare la natura pubblica della risorsa idrica e della sua gestione attraverso un'efficiente gestione industriale capace di garantire gli investimenti e la qualità del servizio idrico integrato.

CAP Holding è inoltre impegnata nella rilevazione delle reti presenti nel sottosuolo dei Comuni serviti, nella mappatura e progettazione di reti tecnologiche, e nell'elaborazione di GIS (Geographical Information System).

La gestione del Sistema Idrico Integrato (S.I.I.) dell'ATO Comune Metropolitana di Milano, in cui opera come GRUPPO CAP, è regolata dalla Convenzione stipulata il 20 dicembre 2013 tra la società CAP Holding S.p.A. e l'Ufficio di Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Milano (ora Comune Metropolitana di Milano), a valere dal 1.1.2014 fino al 31.12.2033.

Situazione: come già evidenziato nel precedente Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipate, la società eroga un servizio pubblico indispensabile.

Si evidenzia quanto segue:

- a) il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti -art. 20, comma 2, lettera b)-;
- b) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente -art. 20, comma 2, lettera c)-;
- c) la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore ad un milione di euro -art. 20, comma 2, lettera d)-.

La società opera, inoltre, in affidamento diretto *in house* garantendo l'unitarietà della gestione del Servizio Idrico Integrato ed è pertanto soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli Enti Pubblici Soci.

La società suddetta ha stipulato, secondo il modello dell'*in house providing*, le seguenti convenzioni di servizio con le Autorità d'Ambito di riferimento ed esattamente:

1) ATO Comune Metropolitana di Milano in data 29 giugno 2016: convenzione approvata dalla Conferenza dei Comuni in data 31 maggio 2016 e dalla Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) in data 15 settembre 2016,

2) ATO Provincia di Monza e Brianza in data 29 giugno 2016: convenzione approvata dalla Conferenza dei Comuni in data 23 giugno 2016 e dalla Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) in data 22 settembre 2016.

L'affidamento diretto delle attività che concorrono a formare il Servizio Idrico Integrato come definito dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, comporta l'applicazione di meccanismi di controllo analogo e congiunto ai sensi di legge. Il controllo è esercitato da tutti gli azionisti anche per il tramite del Comitato di Indirizzo Strategico.

CAP Holding S.p.A. è dunque il gestore unico del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale della ex Provincia di Milano, costituito secondo il modello gestorio dell'azienda pubblica "*in house*", secondo le condizioni richieste dalla delibera del Consiglio Provinciale e dalla Conferenza dei Sindaci dell'ambito territoriale di riferimento dell'11 ottobre 2012.

CAP Holding S.p.A. ha anche la responsabilità piena, nei confronti dell'Ente affidante, della società controllata AMIACQUE S.r.l., soggetto che fino al 31.12.2013 era "erogatore" del servizio idrico e che, dal 01.01.2014, è divenuta una mera articolazione interna del Gruppo CAP.

La forma gestionale prescelta – quella del modello "*in house providing*" – comporta uno stringente rapporto con gli Enti soci e con il Comitato di Indirizzo strategico, organo il cui compito è proprio quello di garantire il pieno esercizio dei poteri di indirizzo e controllo analogo.

Esito della ricognizione: Trattasi di società a totale partecipazione pubblica che produce un servizio di interesse generale -articolo 4, comma 2, lettera a)- strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente -articolo 4, comma 1)-. Essa inoltre rientra nelle previsioni di cui all'articolo 4, comma 4, e articolo 16 del T.U.S.P..

La società Cap Holding S.p.A., pertanto, non è oggetto del piano di razionalizzazione, mediante messa in liquidazione, alienazione o dismissione in quanto rientra nella casistica delle società ammesse di cui all'articolo 4 del T.U.S.P. e, altresì, non è stato riscontrato alcun elemento di impedimento al mantenimento previsto dall'art. 20, comma 2, dello stesso decreto.

2.2 – AMIACQUE S.r.l. - partecipazione indiretta tramite Cap Holding S.p.a.

Sede legale in Milano (MI) - Via Rimini n. 34/36

Codice fiscale: 03988160960

Sito internet: <http://www.gruppocap.it/il-gruppo/societa-trasparente/amiacque>

Tipo e misura della partecipazione da parte del Comune di Ozero: Indiretta - quota di partecipazione di Cap Holding S.p.a. in AMIACQUE S.r.l.: 100% - partecipazione del Comune di Ozero in AMIACQUE S.r.l. tramite Cap Holding S.p.a.: 0.0001 %.

Nomine nel C.d.A.: nessun amministratore del Comune di Ozero è stato nominato nell'organo di governo di AMIACQUE S.r.l..

Oggetto sociale/mission: L'attività che costituisce l'oggetto sociale è svolta nell'interesse prevalente della società controllante e, per tramite di essa, degli Enti pubblici territoriali che sono soci della prima, e consiste in quanto segue:

- a) la conduzione di sistemi di reti ed impianti a servizio della captazione, del sollevamento, del trasporto, del trattamento e della distribuzione di risorse idriche, nonché di sistemi di reti ed impianti a servizio della fognatura e della depurazione, compreso lo smaltimento delle acque, sia civili che industriali ed in generale la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali o agricoli e altri usi;
- b) la realizzazione e conduzione degli impianti energetici derivanti da processi di trattamento delle acque reflue e/o dei relativi residui; lo studio, sviluppo, gestione e commercializzazione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque;
- c) la messa in sicurezza, il ripristino e la bonifica di siti inquinati;
- d) l'esercizio di attività di autotrasporto di cose e rifiuti in conto proprio e di autotrasporto di cose e rifiuti in conto terzi; la raccolta, il trasporto, in conto proprio e in conto di terzi, e lo smaltimento dei reflui liquidi, civili e industriali, e dei fanghi derivanti dai processi di depurazione;
- e) l'attività di autoriparazione su mezzi propri o in uso; l'organizzazione e la gestione dei servizi connessi all'intero ciclo delle acque, intendendosi per tali la verifica dei consumi, la bollettazione e la riscossione delle tariffe, la commercializzazione delle attività di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione dello scopo;
- f) la progettazione, gestione e commercializzazione di prodotti e servizi inerenti all'area del "customer service"; in generale lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra, ivi compresa la progettazione, realizzazione e gestione di opere ed impianti, lo sviluppo e formazione, l'effettuazione di studi e ricerche di carattere economico finanziario tecnico e giuridico rientranti nelle attività sopra indicate o comunque attinenti ad esse e al settore idrico, la promozione, progettazione, realizzazione, esercizio, coordinamento tecnico e finanziario di servizi complementari, sussidiari e/o affini a quelli sopra specificati, nel settore idrico; il tutto comunque nel rispetto e nei limiti di tutte le vigenti disposizioni di legge.

Situazione: AMIACQUE S.r.l. è oggi controllata al 100% e assoggettata alla direzione e al coordinamento di CAP Holding S.p.A., agli effetti dell'art. 2497 del codice civile.

All'interno della organizzazione del Gruppo CAP, ad AMIACQUE S.r.l. è affidato dalla controllante CAP Holding S.p.A. -dietro autorizzazione dell'Autorità d'Ambito-, il compito di gestire per suo conto il rapporto contrattuale con gli utenti. CAP Holding S.p.A. ha inoltre assegnato ad AMIACQUE S.r.l., l'incarico di condurre e mantenere le infrastrutture del servizio idrico integrato.

L'affidamento delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato, come definito dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, è eseguito *in house* e, pertanto la società è soggetta al controllo analogo e congiunto ai sensi di legge da parte della controllante Cap Holding S.p.a..

La società assicura al territorio la fornitura di acqua potabile e l'insieme dei servizi relativi alla captazione, all'uso, alla raccolta, alla depurazione dei reflui e alla restituzione delle acque di scarico, garantendo nel contempo la tutela e la salvaguardia delle risorse idriche del territorio.

CAP Holding S.p.A. ha approvato in data 30 settembre 2013, comunicandole successivamente ad AMIACQUE S.r.l., le "Linee Guida in materia di esercizio del potere di direzione e coordinamento da parte di CAP Holding S.p.A.", le quali, tra l'altro, prevedono: "...il Consiglio di Amministrazione di Amiacque sottopone al preventivo esame di CAP Holding, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le seguenti operazioni: a) piani annuali e sovranuali di investimento in immobilizzazioni immateriali e immateriali; b) atti di acquisto e disposizione di aziende o rami di azienda; c) atti di acquisto e disposizione di partecipazioni di controllo e collegamento e interessenze in altre società, nonché la stipula di accordi sull'esercizio dei diritti inerenti a tali partecipazioni; d) assunzione di finanziamenti, nonché l'erogazione di finanziamenti e il rilascio di garanzie nell'interesse di società del Gruppo; e) decisione di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile; f) istituzione e la soppressione di sedi secondarie; g) adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; h) piano delle assunzioni annuale; i) budget annuale, nonché la relazione dell'andamento semestrale dell'impresa."

Ai sensi dell'articolo 2497 bis, comma 5, del codice civile, Cap Holding S.p.a. ha sottoscritto con la società controllata Amiacque S.r.l, i contratti per prestazioni di servizio.

Esito della ricognizione: Trattasi di società a totale partecipazione pubblica che produce un servizio di interesse generale -articolo 4, comma 2, lettera a)- strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente -articolo 4, comma 1)-.

Ricordando che AMIACQUE S.r.l. è una società indiretta (controllata da Cap Holding S.p.a.), si ritiene non sia soggetta a razionalizzazione, mediante messa in liquidazione, alienazione o dismissione, in quanto rientra nella casistica delle società ammesse di cui all'art. 4 del T.U.S.P. e, altresì, non è stato riscontrato alcun elemento di impedimento al mantenimento previsto dall'art. 20, comma 2, dello stesso decreto.

2.3. - Pavia Acque S.c.a.r.l. - partecipazione indiretta tramite Cap Holding S.p.a.

Sede legale in Pavia (PV) - Via Donegani n. 21

Codice fiscale: 02234900187

Sito internet: <http://www.paviaacque.it/bin/index.php>

Tipo e misura della partecipazione da parte del Comune di Ozzero: Indiretta - quota di partecipazione di Cap Holding S.p.a. in Pavia Acque S.c.a.r.l.: 10,10% - partecipazione del Comune di Ozzero in Pavia Acque S.c.a.r.l. tramite Cap Holding S.p.a.: 0,0000101%.

Nomine nel C.d.A.: nessun amministratore del Comune di Ozzero è stato nominato nell'organo di governo di Pavia Acque S.c.a.r.l..

Oggetto sociale/mission: alla Società compete, nell'interesse delle comunità locali e degli enti giuridici che la partecipano, la gestione coordinata e unitaria in house providing, comprensiva di tutte le connesse attività, del Servizio Idrico Integrato all'interno del perimetro costituito dall'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) della provincia di Pavia.

A tal fine Pavia Acque S.c.a.r.l. effettua:

- a) la gestione in esclusiva dei beni di sua proprietà, nonché delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato;
- b) l'attività di pianificazione, progettazione, appalto e realizzazione degli investimenti infrastrutturali di potenziamento, ampliamento, rinnovazione e manutenzione straordinaria programmata delle reti e degli impianti strumentali all'erogazione del servizio, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali, nel rispetto del Piano d'Ambito e dei vigenti strumenti pianificatori e programmatori.

L'attività di Pavia Acque S.c.a.r.l. è nel suo complesso volta al perseguimento degli obiettivi primari di:

1. prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici e delle acque sotterranee;
2. utilizzo sostenibile e durevole della risorsa acqua potabile, con messa a disposizione dell'utenza di una dotazione idrica sufficiente e di buona qualità.

I principi guida ai quali si ispira l'azione di Pavia Acque S.c.a.r.l. sono:

- a) qualità, trasparenza e responsabilità;
- b) efficacia, efficienza ed economicità;
- c) valorizzazione del patrimonio idrico esistente;
- d) uniformazione ed efficientamento sull'intero territorio degli standard economici e qualitativi del Servizio.
- e) consolidamento e valorizzazione delle capacità operative e delle competenze tecniche e manageriali delle Società Consorziate.

Situazione: Pavia Acque S.c.a.r.l. è oggi partecipata da Cap Holding S.p.a., la quale detiene una partecipazione del 10,10% del capitale sociale della società consortile.

Il disegno organizzativo di Cap Holding S.p.a. nel Pavese, è riassunto nella deliberazione del 7 giugno 2013 dell'Amministrazione Provinciale di Pavia che (perfezionata con successiva deliberazione del 20 dicembre 2013 di approvazione del relativo Contratto di Servizio), ha proceduto all'affidamento a Pavia Acque S.c.a.r.l. del Servizio Idrico Integrato sull'intero territorio provinciale per venti anni secondo il modello in *house providing*, cui compete dal 1° gennaio 2014 la gestione unitaria e coordinata del Servizio all'interno dell'A.T.O. pavese.

La Convenzione per la gestione del S.I.I. nell'ATO Provincia di Pavia – repertorio prov. PV n. 18705 – sottoscritta in data 20/12/2013 tra la Provincia di Pavia (ente responsabile dell'ATO) e Pavia Acque S.c.a.r.l., prevede all'art. 3, comma 4, che: *“Al fine di realizzare la gestione coordinata e unitaria del Servizio nell'ATO, (...) il gestore, fermo restando il rispetto delle norme in materia di affidamento dei contratti pubblici, potrà utilizzare i propri soci per l'esecuzione di attività ricadenti nel servizio, senza che ciò costituisca sub-concessione”*.

Specifici contratti sono stati stipulati per il 2015 tra la società consortile e le singole società consorziate per la puntuale esecuzione delle attività di competenza del gestore e di ogni altra attività eventualmente affidata dalla Società consortile alle Società consorziate.

Esito della ricognizione: Trattasi di società a totale partecipazione pubblica che produce un servizio di interesse generale -art.4, comma 2, lettera a)- strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti soci della provincia di Pavia -art. 4, comma 1)- (sia pur non per il Comune di Ozzero). In considerazione del fatto che Pavia Acque S.c.a.r.l. non è partecipata direttamente dal Comune di Ozzero, che la stessa è affidataria del servizio idrico integrato per la provincia di Pavia mediante il modello dell'in house providing da parte di Cap Holding S.p.a., la quale svolge sulla stessa un controllo analogo e che, comunque, la partecipazione è irrisoria, si ritiene non sussistano particolari elementi di criticità né contrasti con la normativa vigente in materia di mantenimento delle partecipazioni.

Pavia Acque S.c.a.r.l., pertanto, non è soggetta a razionalizzazione, mediante messa in liquidazione, alienazione o dismissione, in quanto rientra nella casistica delle società ammesse di cui all'art. 4 del T.U.S.P. e, altresì, non è stato riscontrato alcun elemento di impedimento al mantenimento previsto dall'art. 20, comma 2, dello stesso decreto. Tenuto conto della limitatissima portata che tale partecipazione potrebbe avere sul bilancio di questo Ente, si esprimono comunque perplessità in merito alla partecipazione di Cap Holding S.p.a. in Pavia Acque S.c.a.r.l., almeno dal punto di vista dei Comuni nel territorio della Città Metropolitana di Milano, considerando che tale società si occupa della gestione del servizio idrico integrato della Provincia di Pavia.

2.4. - Rocca Brivio Sforza S.r.l. in liquidazione – Tasm Romania S.r.l. (in fallimento) – Fondazione Lida (partecipazioni indirette tramite Cap Holding S.p.a.):

Premesse:

Cap Holding SpA in data 22/12/2014 ha proposto un processo di riorganizzazione del gruppo, con obiettivi di razionalizzazione delle risorse, adottando, tra l'altro, un piano di razionalizzazione delle proprie partecipate, il quale riassuntivamente prevede:

- 1) l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili in: Tasm Romania Srl, Rocca Brivio Sforza Srl, S.I.B. SpA in liquidazione;
- 2) la soppressione delle società ed enti inattivi: Fondazione LIDA.

2.4.1 - Rocca Brivio Sforza S.r.l. in liquidazione (come da decisione Comitato di Indirizzo Strategico del Gruppo Cap in data 10/02/2015)

Sede legale in Milano – Via Vivaio n. 6

Codice fiscale: 07007600153

Tipo e misura della partecipazione da parte del Comune di Ozzero: Indiretta di secondo livello - quota di partecipazione di Cap Holding S.p.a. in Rocca Brivio Sforza S.r.l.: 51,036% - partecipazione del Comune di Ozzero in Rocca Brivio Sforza S.r.l. tramite Cap Holding S.p.a.: 0,00005%.

Nomine nel C.d.A.: nessun amministratore del Comune di Ozzero è stato nominato nell'organo di governo di Rocca Brivio Sforza S.r.l..

Oggetto sociale/mission: La società è proprietaria del complesso monumentale Rocca Brivio e come oggetto principale dell'attività ha la salvaguardia e valorizzazione del suddetto complesso storico monumentale e più in generale la salvaguardia e valorizzazione dei beni ambientali, storici,

artistici e turistico culturali con riferimento al territorio del Sud Milanese in generale e del Parco Agricolo Sud Milano in particolare.

Situazione: La società è in liquidazione – nominato liquidatore nella persona dell'Avv. Katja Besseghini con atto in data 10/4/2015 – data di iscrizione 21/4/2015.

2.4.2 - Tasm Romania S.r.l. di diritto rumeno (in fallimento)

Sede legale in Bucarest

Codice fiscale: RO 18541980

Tipo e misura della partecipazione da parte del Comune di Ozzero: Indiretta di secondo livello - quota di partecipazione di Cap Holding S.p.a. in Tasm Romania S.r.l.: 40% - partecipazione del Comune di Ozzero in Tasm Romania S.r.l. tramite Cap Holding S.p.a.: 0,00004%.

Nomine nel C.d.A.: nessun amministratore del Comune di Ozzero è stato nominato nell'organo di governo di Tasm Romania S.r.l..

Oggetto sociale/mission: La Società come oggetto principale dell'attività ha la captazione, il trattamento e la distribuzione dell'acqua.

Situazione: TASM Romania S.r.l. (società di diritto rumeno) è stata posta in liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Bucarest in data 28/11/2014. Nell'ambito della procedura di fallimento conseguentemente aperta, il citato Tribunale ha nominato il Liquidatore giudiziario, sig.ra Harsescu Nicoleta, con sede in Calatrasi, alla quale è affidata l'amministrazione di tale società.

2.4.3 - Fondazione Lida

Codice fiscale: 97473230155

Tipo e misura della partecipazione da parte del Comune di Ozzero: Indiretta di secondo livello - quota di partecipazione di Cap Holding S.p.a. in Fondazione Lida: 100% - partecipazione del Comune di Ozzero in Fondazione Lida tramite Cap Holding S.p.a.: 0,0001%.

Nomine nel C.d.A.: nessun amministratore del Comune di Ozzero è stato nominato nell'organo di governo di Fondazione Lida.

Oggetto sociale/mission: La Fondazione svolge una attività di coordinamento tra pubblico e privato per la realizzazione di progetti, iniziative e manifestazioni di carattere culturale, in particolare nel settore ambientale e nello specifico nel settore idrico. Tra le finalità ha lo sviluppo dell'educazione ambientale, i temi connessi all'ambiente e alla sua sostenibilità in particolare l'Acqua comprendendo ogni azione e attività collegate

Situazione: E' in corso il completamento dell'oggetto sociale attraverso attività coerenti con le finalità proprie.

Esito della ricognizione per detti organismi:

Nella relazione trasmessa da CAP Holding S.p.a. in data 19/07/2017 -prot. n. 4044 - è contenuto l'aggiornamento del percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della stessa società. In attuazione a quanto deliberato dalle Assemblee dei soci del 17/12/2013 e del 26/06/2015 e dal Comitato di Indirizzo strategico del 10/02/2015, il gruppo CAP ha dato corso alle

azioni di razionalizzazione delle partecipazioni, aventi come obiettivo la riduzione delle società partecipate indirettamente dagli Enti soci come di seguito riportato:

- a) **Rocca Brivio Sforza Srl (in liquidazione)** – nel corso della seduta assembleare del primo febbraio 2017 si è preso atto che i soci hanno provveduto al versamento della provvista finanziaria necessaria ad una chiusura *in bonis* della liquidazione; pertanto, si stanno ponendo in essere gli ultimi adempimenti necessari per procedere alla chiusura del procedimento di liquidazione. E' tuttora in corso la procedura. Nell'ultima assemblea dei Soci del 16/3/2017, si è deciso di provvedere con ulteriori adempimenti volti a garantire la chiusura della società;
- b) **TASM Romania Srl (in fallimento)** – è in corso la procedura da parte del Liquidatore giudiziale, nominato dal Tribunale di Bucarest. Nella procedura il gruppo CAP è creditore sociale. La prossima udienza è fissata per il giorno 13/10/2017;
- c) **Fondazione LIDA** – è in corso il completamento dell'oggetto sociale attraverso attività coerenti con le finalità proprie della Fondazione. E' stato nominato un Amministratore Unico provvisorio senza alcun riconoscimento economico. L'operatività della Fondazione è minima ed il suo bilancio 2016 evidenzia residue disponibilità di cassa.

2.5 - Banca Centropadana Credito Cooperativo - partecipazione indiretta di terzo livello tramite Pavia Acque S.c.a.r.l.

Sede legale: Lodi - Corso Roma 100

Codice fiscale: 12514870158

Tipo e misura della partecipazione da parte del Comune di Ozzero: Indiretta di terzo livello - PAVIAACQUE S.c.a.r.l. detiene n. 351 azioni della Banca Centropadana Credito Cooperativo, con una quota di possesso pari a 0,022321796% - partecipazione del Comune di Ozzero in Banca Centropadana Credito Cooperativo tramite PAVIAACQUE S.c.a.r.l.: 0.0000000022%.

Nomine nel C.d.A.: nessun amministratore del Comune di Ozzero è stato nominato nell'organo di governo di Banca Centropadana Credito Cooperativo.

Oggetto sociale/mission: La società ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.

Situazione: si esprimono le medesime perplessità espresse in relazione a Pavia Acque S.c.a.r.l., ravvisandosi incongruenza rispetto ai fini istituzionali di questo Ente, considerate l'attività di tipo "commerciale" svolta in regime di libero mercato. Tenuto conto dell'estremamente esiguo effetto che questa "partecipazione" può avere sul bilancio del Comune di Ozzero, si provvederà a ribadire le questioni predette presso le competenti articolazioni di Cap Holding S.p.a

DOTT.CLAUDIO PELLEGRÌ

COMMERCIALISTA- REVISORE LEGALE

VIA BRIANTEA N.25 22100 COMO

Spett.le

Comune di Ozzero

Città Metropolitana

VERBALE N. 21/2017

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI OZZERO AI SENSI DELL'ART. 24 DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA".

Il sottoscritto dott. Claudio Pellegrì, Revisore unico di codesto Ente, chiamato ad esprimere un parere in merito alla proposta di delibera consiliare di cui all'oggetto,

RICHIAMATI

- il disposto del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016, che costituisce il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (d'ora in avanti T.U.S.P.), emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", meglio conosciuta come "Legge Madia" di Riforma della P.A.;
- l'art. 24 del T.U.S.P. in base al quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative, al fine di individuare quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse, di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfino i requisiti di legge o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione;

PRESA VISIONE

- di quanto contenuto nella "Relazione Tecnica", con valenza ricognitiva e propositiva, costituente la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Ozzero, redatta ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P.;

VISTI

- l'art. 239 comma 1 lett. b) del D.lgs. 267/2000;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;
- il parere in ordine alla legittimità rilasciato dal Segretario Comunale;


ESPRIME

Per quanto sopra esposto, parere favorevole all'adozione della delibera citata.

Ozzero, 20/07/2017

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Claudio Pellegrì



OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI OZZERO AI SENSI DELL'ART. 24 DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

PARERI PREVENTIVI
art. 49 - D.Lgs. 267/2000

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

favorevole

contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO BARONI LUIGI GIUSEPPE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

favorevole

contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO BARONI LUIGI GIUSEPPE

SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si esprime parere:

favorevole

contrario

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. PEPE PAOLO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to VILLANI GUGLIELMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, **04/10/2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. _____ facciate.

Addì, 04/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Pepe Paolo

Il sottoscritto certifica che la suesata deliberazione, è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'artt. 134 - comma 3 - e dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 04/10/2017 al 19/10/2017.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
